

Intermediari, l'albo sarà uguale per tutti

SABRINA GALMARINI*


Il panorama degli intermediari finanziari che esercitano l'attività di finanziamento nei confronti del pubblico è destinato, entro fine 2011, a subire profondi e importanti mutamenti. La riforma, introdotta dal D.Lgs. 141/2010, prende spunto dalle inefficienze manifestate dall'attuale quadro normativo, giudicato non idoneo ad assicurare affidabilità del business e tutela della clientela. Solo pochi intermediari sono iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB e, quindi, assoggettati a un vero e proprio regime di vigilanza e a regole prudenziali; per gli altri, iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 TUB, la legge non prevede una normativa adeguata e sufficienti poteri di controllo.

Al 31 dicembre 2009 gli operatori iscritti nell'elenco generale ammontavano a 1.411, di cui 395 società veicolo di cartolarizzazione dei crediti (SPV). A questi numeri vanno aggiunti i soggetti iscritti nelle apposite sezioni dell'elenco generale:

19.038 non operanti nei confronti del pubblico, 753 confidi, 453 cambiavalute e 127 casse peote. Le società finanziarie iscritte nell'elenco speciale erano 172; il numero si è significativamente ridotto (da 491), a seguito della cancellazione delle società veicolo in operazioni di cartolarizzazione (SPV), censite - dall'ottobre del 2009 - nel solo elenco generale.

Per molti dei poco più di 1.000 intermediari finanziari (al netto delle società veicolo di cartolarizzazione) iscritti nell'elenco generale, la Banca d'Italia lamenta di non aver potuto ottenere, nonostante l'attivazione di un sistema di segnalazioni, informazioni attendibili sul tipo di attività effettivamente svolta. Anche gli esiti delle verifiche ispettive effettuate da parte dell'Autorità di Vigilanza non sono risultati

**La riforma
introdotta dal
D.Lgs. 141/2010
ridisegna
il panorama
dei soggetti
finanziari rivolti
al pubblico**



soddisfacenti.

È frequente la contestazione di fenomeni di abusiva raccolta del risparmio, esercizio di attività non finanziarie in contrasto con il principio di esclusività sancito dall'art. 106 del TUB, insufficienza di controlli sulla rete distributiva, inadeguatezza nel sistema dei controlli interni, violazioni della normativa in materia di trasparenza e, in alcuni casi, di usura. A seguito dei controlli, dall'inizio del 2009 oltre 100 intermediari sono stati cancellati o per essi è in corso la procedura di cancellazione.

Gli obiettivi cui tende la nuova regolamenta-

zione in questo settore (come delineati dalla legge comunitaria per il 2008) consistono nell'assicurare la presenza sul mercato dei servizi finanziari di operatori professionalmente idonei, patrimonialmente solidi e adeguati dal punto di vista organizzativo, prevedendo più efficaci strumenti di controllo, modulati sulla base delle attività svolte e introducendo sanzioni amministrative e forme di intervento effettive e proporzionate. Per fare questo scompare la differenziazione tra intermediari autorizzati iscritti, rispettivamente, nell'elenco generale e nell'elenco speciale, prevedendosi ora un uni-

co albo degli intermediari autorizzati a esercitare nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

L'iscrizione all'albo prevede il rilascio di un'apposita autorizzazione da parte di Banca d'Italia, chiamata a valutare, in generale, la sussistenza della sana e prudente gestione in capo all'intermediario. A tal fine, la Banca d'Italia dovrà emanare, entro il 31.12.2011, disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico

**Scompare
la differenza
tra autorizzati
iscritti
nell'elenco
generale
e in quello
speciale**

sulle predette materie. Gli intermediari che alla data di entrata in vigore del Decreto 141/2010 risultano iscritti agli elenchi di cui agli art 106 e 107 TUB, possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi all'entrata in vigore delle disposizioni attuative, durante il quale devono presentare una apposita istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione al nuovo albo.

In relazione alle importanti novità sopra accennate emerge un quadro normativo dell'attività degli intermediari finanziari non bancari profondamente innovato, ma ancora in divenire. Tuttavia, non sembra essere in discussione che i soggetti intenzionati a continuare a svolgere l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico saranno sottoposti a una stretta vigilanza da parte della Banca d'Italia, che obbligherà tali operatori a strutturarsi ampiamente in termini organizzativi al fine di garantire la compliance normativa di settore.

*Partner Studio La Scala